

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
N. ____ del ____ di €. ____

N. ____ del ____ di €. ____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 14 DEL 31/01/2017

OGGETTO: Servizio di riscossione coattiva delle entrate non riscosse tramite ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910. Convenzione con l'Automobile Club d'Italia per l'iscrizione del fermo amministrativo. Atto d'indirizzo.

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17,50 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. INTELISANO dr. Giuseppe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MOSCHELLA dr. ing. Antonino	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DI BELLA Mario	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. MESSINA Rosaria Filippa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PONTURO Vincenzo Massimiliano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri D' Belle Mario

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte/integrazioni: _____

modifiche/sostituzioni: _____

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma, della L.R. n.44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

(2) N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.


COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione di G. M. n. 1P del 31/04/2017


da sottoporre ad approvazione della Giunta Municipale

PROPONENTE

L'Assessore
Messina Rosalia Filippa



Il Responsabile dell'Area Entrate
Brazzante Giuseppe



Oggetto: Servizio di riscossione coattiva delle entrate non riscosse tramite ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910. Convenzione con l'Automobile Club d'Italia per l'iscrizione del fermo amministrativo. Atto d'indirizzo.

PREMESSO CHE:

- i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e, oggi, anche in virtù dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del D.L. n.70/2011, convertito in L. n. 106/2011, e ss.mm.ii., sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;
- la redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910, anche avvalendosi di un valido supporto tecnico-operativo nonché informatico, è stata già sperimentata a seguito dell'approvazione, con deliberazione di G.C. n. 41 del 08/06/2012, di atto d'indirizzo per la sottoscrizione di convenzione con Poste Tributi S.C.P.A. per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali da servizio idrico integrato e, con deliberazione di G.C. n. 67 del 13/08/2013, per la riscossione coattiva dei proventi contravvenzionali;
- nell'ambito delle attività che più propriamente interessano l'Area Tributi di questo Ente, Poste Tributi, a completamento dell'iter delle pratiche di riscossione coattiva, ha chiesto la stipula di idonea convenzione con l'Automobile Club d'Italia per accedere alla procedura di "iscrizione fermo amministrativo";

VALUTATA positivamente, in termini di efficacia, efficienza e celerità, l'esperienza maturata con Poste Tributi per la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate patrimoniali del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO CHE la prosecuzione dell'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è determinata dalla necessità di:

- giungere in tempi "certi" e "rapidi" all'attuazione dell'azione di recupero anche in presenza di una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;
- avere visibilità costante e continua del suo percorso;
- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dei nuovi equilibri di bilancio, i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;
- avvalersi di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi;

RITENUTO, pertanto, di dotare il concessionario dello strumento del "fermo amministrativo" stipulando con A.C.I. idonea convenzione come da schema di massima allegato alla presente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 7 comma 2, lett. gg-quater, D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 8 del vigente regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 08/09/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che è volontà di questa Amministrazione procedere alla stipula con l'Automobile Club d'Italia di idonea convenzione per accedere alla procedura di "iscrizione fermo amministrativo" a potenziamento del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate patrimoniali non riscosse;

CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO,
RICHiesto DAI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE, TRAMITE
COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO ACI.
(Procedura "ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO")

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informatico Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI e le proprie unità territoriali o Aree metropolitane, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA.

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi

della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente.

Visto l'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503 (regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi) e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che il concessionario ha fatto istanza di accesso in nome e per conto proprio al fine di effettuare l'iscrizione delle formalità di fermo amministrativo nell'archivio magnetico periferico del P.R.A. gestito dall'A.C.I. ai sensi del D.M. 503/98 e del D.P.R. 602/73 e loro successive modifiche ed integrazioni.

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I., Codice Fiscale n° 00493410583), - Servizio Gestione PRA nella persona del Dott. Arturo Astuto Dirigente in forza alla Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, per delega del segretario Generale dell'A.C.I.

E

IL CONCESSIONARIO / AGENTE DELLA RISCOSSIONE/ IL COMUNE

(nel prosieguo denominato concessionario)

indirizzo _____

Città _____ Cap. _____

partita IVA/codice fiscale _____

telef. _____/_____ fax _____/_____.

rappresentato dal Sig. _____.

nato il _____ a _____ Cod. Fisc. _____

nella funzione di _____

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è la richiesta di iscrizione al P.R.A. delle formalità di fermo amministrativo effettuate (ai sensi del D.M. Finanze n. 503/98 e D.P.R. 602/73 e loro successive modifiche ed integrazioni) tramite collegamento telematico fra il concessionario ed il Sistema Informatico Centrale A.C.I..

Allo scopo, L'utente, in esecuzione della delibera o determina

numero. _____ - codice IPA _____

codice CIG _____,

si avvarrà delle procedure informatizzate predisposte dall'A.C.I. e delle modalità di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione decorre dal _____ fino a che una delle parti vorrà recedere dalla stessa. In quest'ultimo caso, la parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso, tramite PEC o altra modalità telematica, almeno tre mesi prima la data stabilita dalla stessa per la fine del rapporto convenzionale.
2. L' A.C.I. si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione annuale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, a consentire in via telematica la richiesta di iscrizione del fermo amministrativo da parte del concessionario.

3. Il concessionario si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 4 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 6 della stessa.

Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico del concessionario. Lo stesso dovrà provvedere alla installazione ed attivazione delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione.

ARTICOLO 3. MODALITÀ DEL SERVIZIO.

La gestione del servizio avrà luogo mediante l'adozione delle seguenti modalità:

L'iscrizione del fermo amministrativo potrà avvenire in modalità puntuale o massiva, tramite connessione diretta al sito Intranet dell'A.C.I.

L'abilitazione ad accedere sarà concessa su esplicita richiesta dell'utente, attraverso la restituzione dell'allegato modulo "Richiesta parole chiave".

Per i fermi la fascia oraria di fruibilità della procedura - 8,00/18,30 esclusi i festivi - corrisponderà a quella degli sportelli telematici, salvo chiusura dell'Ufficio Provinciale ACI.

Il servizio può essere soggetto ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 4. COSTI DEL SERVIZIO.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri sottoindicati:

- Euro 1.128,594 , oltre IVA a titolo di canone annuo;
- Euro 0,171 oltre IVA costo di ogni transazione.

ARTICOLO 5. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'A.C.I. si riserva la facoltà di modificare gli importi di cui all'art. 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'arco di tempo **luglio** (anno precedente a quello di rilevazione) **giugno** (anno di rilevazione), dandone comunicazione entro il 31 agosto di ogni anno; tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. L'A.C.I. si riserva anche la facoltà di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione, degli importi di cui all'art. 4, correlate a modifiche significative dei costi, non dipendenti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ma da particolari oscillazioni dei costi di gestione o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
3. In mancanza di contraria manifestazione di volontà che dovrà essere espressa, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 per gli effetti previsti dal medesimo comma, entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma 1 del presente articolo si intenderà tacitamente approvata dall'utente.

ARTICOLO 6. MODALITÀ' DI PAGAMENTO.

1. Per il primo anno di durata della convenzione, qualora la stipula non avvenga entro il mese di gennaio, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese di stipula e la fine dell'anno.

Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi.
2. L'A.C.I. fatturerà il canone annuale di abbonamento, così come calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, contestualmente alla fatturazione dei servizi erogati ai Concessionari di Riscossione per il primo mese di attivazione del servizio.

3. L'importo totale dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura utilizzando bonifico bancario su BNL. (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLIITRR) indicando la causale, al fine di consentire all'Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dall'Utente.

4. I canoni annui da corrispondere per gli anni successivi a quello di stipula della convenzione verranno fatturati contestualmente alle emissioni della fattura relativa alle consultazioni effettuate nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

5. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente presso il C.E.D. dell'A.C.I.

6. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione.

Qualora non vengano evase entro tale periodo, l'A.C.I. provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale.

Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio verrà sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.

8. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).

ARTICOLO 7. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per l'espletamento delle funzioni svolte in qualità di concessionario della riscossione di tributi.

2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio su di esse. E' fatto divieto di riprodurre le

informazioni ottenute, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.

3. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o da altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informatico Centrale dell'A.C.I., nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
4. Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 8. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e delle procedure applicative di iscrizione telematica del fermo amministrativo; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, gestione, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali

interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

2. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.
3. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Segretario Generale dell'A.C.I. o da altro Dirigente ACI da questi delegato, possono revocare, sospendere, o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

ARTICOLO 10. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 11. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese della convenzione (comprese quelle per l'eventuale registrazione, richiesta dal concessionario) sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.

1. La presente convenzione verrà archiviata presso il Servizio Gestione PRA- Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I., Via Magenta, 5 - 00185 - Roma.
2. I dati personali presenti sulla convenzione e resi noti al competente Ufficio A.C.I. al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio (**denominazione del concessionario, Nome, Cognome del Soggetto che sottoscrive la convenzione in nome e per conto dell'Utente stesso, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I.**) verranno utilizzati da A.C.I.

esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dalla convenzione in essere.

In particolare, i dati del concessionario verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza per l'espletamento delle attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.

Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I., ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 196/2003, è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 - 00185 – Roma – RM.

Responsabili del trattamento dei dati personali sopra indicati sono, per quanto di rispettiva competenza, la Società ACI-Informatica, Via Fiume delle Perle 24 – 00144 - Roma RM e il Dirigente Generale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Via Marsala 8 - 00185 - ROMA RM.

Data e firma

L'UTENTE

Data e firma

L'ACI

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della convenzione), 3 (modalità di servizio), 5 (variazione delle tariffe), =====
6 (modalità pagamento) 7 (divieto di alienazione e cessione dei dati), 9 (responsabilità),
10 (modifiche e foro competente)

Data e firma

L'UTENTE

2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Entrate di porre in essere tutti gli atti gestionali, ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione, occorrenti a tal fine;
3. di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: FAVOREVOLE**

Calatabiano lì 25/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
(Brazzante Giuseppe)



2) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano lì 31/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Rosalba Pennino)



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo, dal _____ al
_____, con il
n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 31/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria